Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 6 febbraio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1941-XX, n. 1582.

Disposizioni integrative al R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale;

Ritenuto lo stato di necessità per cause di guerra;

Sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, sono equiparati ai richiamati alle armi nelle Forze armate, subordinatamente al possesso dei requisiti previsti dal Regio decreto-legge predetto al momento della chiamata alle armi nel primo e nel secondo dei casi seguenti o al momento dell'arruolamento negli altri due casi:

a) i trattenuti alle armi per esigenze di carattere eccezionale;

b) coloro che siano chiamati alle armi per esigenze connesse con lo stato di guerra e che per precedente riforma o per altro motivo previsto dalle disposizioni vigenti erano stati definitivamente dispensati dal prestare servizio militare di leva e collocati in congedo illimitato;

c) coloro che durante lo stato di guerra si siano arruolati volontariamente anche per anticipo di leva;

d) coloro che si sono arruolati nei battaglioni della Gioventù italiana del Littorio e nelle compagnie o centurie di lavoratori inquadrate nelle grandi unità dell'Esercito mobilitate per la guerra.

Art. 2.

Per gli operai, aventi diritto alla corresponsione degli assegni familiari a norma del R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, o del presente decreto, che vengano dichiarati dispersi, gli assegni stessi sono dovuti per tre mesi successivi alla constatazione della loro scomparsa.

Le somme eventualmente corrisposte per periodi successivi alla data della morte dei dispersi o a quella stabilita dalla dichiarazione della irreperibilità saranno recuperate sulla pensione di guerra eventualmente spettante.

A tale scopo i nomi dei dispersi, nei cui confronti è continuata la corresponsione degli assegni familiari, saranno comunicati dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale al Ministero delle finanze.

Art. 3.

Agli operai, aventi diritto agli assegni familiari a norma del R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, o del presente decreto, che vengano fatti prigionieri, gli assegni stessi sono dovuti per tutto il tempo della prigionia e comunque non oltre il 60° giorno successivo alla cessazione delle ostilità.

Gli assegni non spettano ai prigionieri che, potendo far ritorno in territorio comunque soggetto alla giurisdizione italiana, si astengano volontariamente dal ritornarvi entro tre mesi dalla liberazione.

La corresponsione degli assegni resta sospesa, fino all'esito del giudizio, per i prigionieri che siano sottoposti a procedimento penale per diserzione o per altri reati attinenti alle cause della prigionia; gli assegni non sono dovuti in caso di condanna.

Art. 4.

Gli assegni familiari, di cui al R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, e al presente decreto, spettano durante le licenze per convalescenza conseguente a ferita riportata in azioni di guerra o a malattia contratta per causa di servizio, anche se di durata superiore ai trenta giorni.

Gli assegni non sono però più dovuti se l'operaio si occupa alle dipendenze di terzi.

Art. 5.

Per gli operai, aventi diritto agli assegni familiari di cui al R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, e al presente decreto, che vengano congedati e siano successivamente richiamati alle armi, il periodo di servizio militare precedentemente prestato non si computa agli effetti del calcolo del termine di novanta giorni di cui al primo comma dell'art. 1 del predetto R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391.

Art. 6.

Nei casi in cui risulti accertata l'impossibilità, per gli operai aventi diritto agli assegni familiari di cui al R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, e al presente decreto, di esibire i certificati di cui al primo comma dell'art. 3 del Regio decreto-legge predetto, potrà essere presentato, in luogo dei certificati di cui innanzi, un atto notorio attestante la data del richiamo, la permanenza in servizio militare e il grado rivestito.

Nel caso di cui all'art. 3 del presente decreto, lo stato di prigionia può essere dimostrato mediante apposita dichiarazione della Croce Rossa Italiana.

Art. 7.

I rimborsi dovuti dallo Stato a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX n. 391, per la corresponsione degli assegni previsti dal Regio decreto-legge predetto e dal presente decreto, saranno effettuati a periodi bimestrali nella misura dei due terzi dell'importo dei pagamenti risultanti dagli stati di spesa prodotti per ogni bimestre dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, salvo conguaglio a fine di ogni esercizio sulla base delle risultanze di gestione accertate in sede di bilancio e dopo l'approvazione di questo ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ma i suoi effetti si retrotrarranno al 28 ottobre 1940-XVIII.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 dicembre 1941-XX, n. 1583.

Estensione delle leggi fondamentali del Regno ai territori annessi coi Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, concernente la costituzione della provincia di Lubiana;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, riguardante la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati ed avranno vigore nei territori annessi al Regno con i Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452:

lo Statuto costituzionale del Regno del 4 marzo 1848;

la legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, e le successive modificazioni disposte con le leggi 8 giugno 1939-XVII, n. 860, e 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

la legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, su l'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo;

la legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, che apporta modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;

i Regi decreti-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 607, e 7 gennaio 1937-XV, n. 5, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 592, concernenti modifiche alla composizione del Gran Consiglio del Fascismo;

il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, che approva lo Statuto del Partito Nazionale Fascista e le successive modificazioni apportate con i Regi decreti 21 novembre 1938-XVII, n. 2154, 9 luglio 1939-XVII, n. 1027, 23 gennaio 1940-XVIII, n. 33, 17 febbraio 1941-XIX, n. 69;

il R. decreto 27 giugno 1941-XIX, n. 600, concernente attribuzioni del Segretario del Partito Nazionale Fascista quale Ministro Segretario di Stato;

la legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 65, concernente modificazioni alla composizione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

il R. decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, convertito nella legge 18 maggio 1936-XIV, n. 867, concernente dichiarazione della Sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia ed assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia;

la legge 16 aprile 1939-XVII, n. 580, concernente accettazione della Corona di Albania da parte del Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia;

l'art. 1 delle disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, che precedono il libro 1° del Codice civile approvato col R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852;

il testo unico delle disposizioni legislative concernenti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti, approvato con R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1256;

il R. decreto 2 settembre 1932-X, n. 1293, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931-IX, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

la legge 5 maggio 1939-XVII, n. 660, relativa a disposizioni concernenti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

la legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 14, sul valore giuridico della Carta del lavoro, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V;

il R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 2072, convertito nella legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2264, concernente norme per l'uso della bandiera nazionale;

il R. decreto 11 aprile 1929-VII, n. 504, concernente la foggia e l'uso dello stemma e del sigillo dello Stato, e la successiva modificazione disposta col R. decreto 1° giugno 1939-XVII, n. 876.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 14. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 dicembre 1941-XX, n. 1584.

Modificazione al 1° ottobre 1941-XIX, della decorrenza del R. decreto 4 settembre 1941-XIX, n. 1111, concernente la istituzione di un posto di vice console presso il Regio consolato generale in Osaka-Kobe.

N. 1584. R. decreto 8 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene modificata al 1° ottobre 1941-XIX, la decorrenza del Regio decreto 4 settembre 1941-XIX, n. 1111, concernente l'istituzione di un posto di vice console presso il Regio consolato generale in Osaka-Kobe.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1585.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata nella Chiesa di Maria SS.ma Regina degli Apostoli, in località Vergine Maria del comune di Palermo.

N. 1585. R. decreto 16 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo, in data 14 maggio 1941-XIX, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata nella Chiesa di Maria SS.ma Regina degli Apostoli, in località Vergine Maria del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1586.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento provvisorio delle parrocchie di San Martino e di San Pietro in San Giovannino in Pantaneto, entrambe in comune di Siena.

N. 1586. R. decreto 16 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 6 giugno 1941-XIX, relativo al raggruppamento provvisorio delle parrocchie di San Martino e di San Pietro in San Giovannino in Pantaneto, entrambe in comune di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 22 dicembre 1941-XX, n. 1587.

Istituzione di un Regio consolato di 1ª categoria in Sofia.

N. 1587. R. decreto 22 dicembre, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato di 1ª categoria in Sofia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 22 dicembre 1941-XX, n. 1588.

Decorrenza della temporanea soppressione dei posti di vice console in Albany ed in San Francisco, e temporanea istituzione di un posto di 2° segretario presso la Regia legazione al Messico e di un posto di 3° segretario presso la Regia ambasciata in Santiago.

N. 1588. R. decreto 22 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene fissata la decorrenza al 1° novembre 1941-XX del Regio decreto 14 settembre 1941-XIX, n. 1146, relativo alla temporanea soppressione dei posti di vice console in Albany ed in San Francisco, e la temporanea istituzione di un posto di 2° segretario presso la Regia legazione al Messico, e di un posto di 3° segretario presso la Regia ambasciata in Santiago.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1942-XX, n. 11.

Nuove norme sulle aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, numero 756, concernente la sottomissione a sindacato, a sequestro e a liquidazione di tutte le aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti;

Vista la legge di guerra, il cui testo è stato approvato con il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, che appartengono a persone di nazionalità nemica o nelle quali queste hanno interessi che, a giudizio insindacabile dei Ministri competenti, siano ritenuti in qualsiasi modo prevalenti, sono sottoposte a sindacato, sequestro o liquidazione.

Le aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, nelle quali persone di nazionalità nemica hanno interessi, benchè non prevalenti, possono essere sottoposte a sindacato.

I provvedimenti preveduti nei commi precedenti e quelli relativi alla nomina e all'eventuale sostituzione dei sindacatori, sequestratari e liquidatori sono adottati con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, sentite, ove occorra, le competenti organizzazioni sindacali.

Art. 2.

Il sindacato viene esercitato sotto la vigilanza dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Il sindacatore controlla l'attività dell'azienda e ha diritto di prendere in ogni tempo visione dei libri, degli atti e della corrispondenza dell'azienda e di procedere a qualsiasi accertamento che ritenga necessario.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 351 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, rifiuta di fornire al sindacatore informazioni sull'attività o sulla situazione dell'azienda, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 3000, e, se dà informazioni mendaci, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da L. 300 a L. 6000.

Art. 3.

Il sequestratario di aziende costituite nella forma di società per azioni, che abbiano nel Regno la sede principale, assume la rappresentanza legale della società e l'amministra. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non possono essere compiuti senza la preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

Salvo quanto è disposto, per l'assemblea, dal sesto comma di questo articolo, gli organi sociali sono sospesi dall'esercizio delle loro funzioni.

Le funzioni dei sindaci sono esercitate da due revisori, nominati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze.

Il bilancio deve essere presentato dal sequestratario ai revisori entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; entro il mese successivo, il bilancio, insieme con la relazione dei revisori, viene rimesso ai Ministeri delle finanze e delle corporazioni.

Il bilancio è approvato con provvedimento del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze.

L'assemblea generale degli azionisti può essere convocata dal sequestratario, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, per deliberare:

1° la proroga della durata della società;

2° la fusione con altre società;

3° l'aumento, la reintegrazione o la riduzione del capitale sociale;

4° il cambiamento dell'oggetto della società;

5° ogni altra modificazione dell'atto costitutivo;

6° l'emissione di obbligazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea non hanno efficacia se non hanno riportato l'approvazione del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze.

L'assemblea può deliberare in seconda convocazione su ogni oggetto, qualunque sia il numero dei soci presenti e delle azioni rappresentate.

Il sequestratario deve presentare un rendiconto semestrale della propria gestione ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Art. 4.

Quando si tratti di aziende non costituite nella forma di società per azioni, il sequestratario rappresenta l'azienda a tutti gli effetti e, ove non sia diversamente stabilito, ne continua l'esercizio. Gli atti eccedenti l'ordinaria gestione sono autorizzati dal Ministero delle corporazioni di concerto con il Ministero delle finanze.

Per le aziende di maggiore importanza, il Ministero delle corporazioni, di concerto con il Ministero delle finanze, ha facoltà di nominare uno o più revisori con l'incarico di prendere conoscenza dello svolgimento della gestione e di riferirne ai Ministeri suddetti.

Il sequestratario deve presentare ogni sei mesi al Ministero delle corporazioni ed al Ministero delle finanze un rendiconto della propria gestione, fermo l'obbligo della compilazione dell'inventario con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite a termini di legge.

Art. 5.

Il sequestro delle aziende industriali e commerciali non pregiudica i diritti dei terzi.

Si applica alle aziende sequestrate il disposto dell'art. 304 della legge di guerra. Per le obbligazioni commerciali, la data dei crediti indicati nei numeri 6 e 7 dell'articolo citato può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova.

Possono essere soddisfatti sui beni dell'azienda sequestrata i creditori, i cui crediti siano sorti durante il tempo nel quale l'azienda stessa era sottoposta a sindacato, semprechè si tratti di crediti che si riferiscano direttamente ed esclusivamente all'azienda.

Si applica, altresì, alle aziende sequestrate, l'art. 305 della legge di guerra, anche relativamente ai crediti indicati nel comma precedente. Alle aziende prevedute dall'art. 4 del presente decreto si applica anche l'art. 307 della legge di guerra, sostituito al Prefetto, per le autorizzazioni ivi prevedute, il Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 6.

I sequestratari di aziende di assicurazione possono provvedere al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo a compagnie italiane in regolare esercizio, quando ciò sia ritenuto necessario nell'interesse degli assicurati e della azienda.

Il trasferimento deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze; sono in tal caso applicabili le disposizioni sul concentramento delle imprese di assicurazione, contenute nel R. decreto-legge 13 luglio 1933-XI, n. 1059, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 521.

Per le rappresentanze istituite nel Regno da compagnie assicuratrici esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti, è in facoltà del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, di nominare sequestratario dell'azienda lo stesso rappresentante, quando questi è cittadino italiano.

Art. 7.

I sequestratari di aziende di credito possono effettuare, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la cessione di attività o di passività ad aziende di credito italiane in regolare esercizio, quando ciò sia ritenuto opportuno nell'interesse della funzione creditizia e dell'azienda. Sono in tal caso applicabili le norme per la cessione di attività o di passività di aziende di credito in liquidazione, stabilite dall'art. 54 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, numero 933.

Art. 8.

La liquidazione è ordinata quando l'azienda non sia in grado di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio di essa.

La liquidazione può essere ordinata quando ricorrano speciali motivi.

Il decreto di messa in liquidazione delle aziende di cui all'art. 3 importa la liquidazione della società per tutti gli effetti preveduti dalla legge.

Per la liquidazione si seguono le modalità di volta in volta prescritte dal Ministero delle corporazioni, di concerto con il Ministero delle finanze, osservate, in quanto applicabili, le norme sulla liquidazione delle società commerciali. All'azienda in liquidazione si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 3 e del secondo comma dell'art. 4.

Il liquidatore, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, può procedere alla vendita dell'azienda nel suo complesso. L'atto di vendita è soggetto all'approvazione dei predetti Ministri.

Quando la liquidazione è ordinata per il motivo di cui al primo comma, l'attivo netto della liquidazione deve anzitutto erogarsi nel pagamento dei crediti con diritto di prelazione e il resto deve essere ripartito tra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti.

Nel caso preveduto dal comma precedente, dalla data del decreto che ordina la liquidazione, non possono essere compiuti atti esecutivi a carico dell'azienda. In ogni caso, il decreto suddetto impedisce la dichiarazione di fallimento e fa cessare il fallimento che fosse stato in precedenza dichiarato.

L'accertamento dello stato di cessazione dei pagamenti è fatto d'ufficio o su istanza dei creditori o del liquidatore, con sentenza del tribunale, che determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo.

La sentenza rende applicabili le disposizioni degli articoli 707, secondo comma, 708, 709, 710 e 711 del Codice di commercio, e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930-VIII, n. 995, nonchè le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare.

Si applicano, per quanto riflette le opposizioni alla sentenza, le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, numero 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

Art. 9.

I provvedimenti che dispongono il sindacato, il sequestro o la liquidazione dell'azienda, nonchè quelli che revocano i detti provvedimenti, sono pubblicati senza spesa, su richiesta del Ministro per le corporazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositati in copia presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede dell'azienda, e presso le cancellerie dei tribunali, nella giurisdizione dei quali si trovano stabilimenti o rappresentanze dell'azienda stessa.

Nei casi preveduti dall'art. 4, quando l'azienda comprende beni immobili o altri diritti capaci di ipoteca, i provvedimenti che dispongono il sequestro e quelli che lo revocano sono trascritti presso l'Ufficio delle ipoteche con esenzione da tassa e da ogni altra spesa.

Art. 10.

Si applica agli atti amministrativi e alle pronunce giurisdizionali di annullamento o di revoca di provvedimenti che dispongono il sindacato, il sequestro o la liquidazione di aziende industriali o commerciali la disposizione dell'art. 308 della legge di guerra.

Art. 11.

Qualora concorrano speciali motivi, inerenti alla entità del lavoro da compiere, può essere consentita, a favore delle persone incaricate del sindacato o del sequestro o della liquidazione, nonchè a favore dei revisori di cui agli articoli 3 e 4, la corresponsione di una indennità a carico dell'azienda, da determinarsi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 12.

I Ministri per le finanze e per le corporazioni possono ordinare, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in almeno due quotidiani di grande diffusione indicati nel decreto stesso, che le azioni delle società sottoposte a sindacato, sequestro o liqui-

dazione vengano presentate al visto del sindacatore, sequestratario o liquidatore, oppure di altro delegato governativo.

Nel decreto sono stabiliti il termine per la presentazione delle azioni, che non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, e le altre modalità della presentazione stessa. Fino a quando le azioni non siano vistate, è sospeso l'esercizio dei diritti a esse inerenti.

Il visto è apposto sul titolo, e, per le azioni nominative, è anche annotato sui registri della società.

Art. 13.

Il visto è negato alle azioni che appartengono a persone di nazionalità nemica o che risultano avere appartenuto alle medesime successivamente alla data in cui la legge di guerra si è resa applicabile nei confronti dello Stato del quale le persone suddette possiedono la nazionalità.

Il visto è altresì negato alle azioni che risultano avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente ad una data successiva al 31 agosto 1939-XVII, da determinarsi con provvedimento del DUCE, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel caso preveduto dal precedente comma il visto può essere autorizzato, quando ricorrano speciali motivi, dai Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle azioni che, pur avendo appartenuto a persone di nazionalità nemica nei periodi di tempo previsti nel primo e secondo comma, siano state trasferite a persone di nazionalità non nemica per atti compiuti dal sequestratario, per successione a causa di morte o per ordine dell'autorità italiana.

Contro il diniego del visto, gli interessati possono ricorrere ai Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Il ricorso è presentato al Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

Sono dichiarate inefficaci dai Ministri per le finanze e per le corporazioni, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le azioni a cui è stato negato il visto, nonchè quelle che non sono state presentate al visto e per le quali vi è motivo di ritenere che appartengano o che, successivamente alla data determinata a' sensi del secondo comma dell'articolo precedente, abbiano appartenuto a persone di nazionalità nemica.

Le società emittenti rilasciano nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiscono ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci.

I nuovi titoli sono depositati presso la Banca d'Italia o presso una delle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie della Banca d'Italia a' sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro per le finanze 8 dicembre 1934-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dello stesso giorno, concernente l'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e le norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Gli istituti depositari esercitano i diritti inerenti alle azioni in conformità delle determinazioni dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni.

Art. 15.

I Ministri per le finanze e per le corporazioni possono ordinare l'alienazione dei titoli emessi ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, stabilendone le modalità.

Il prezzo dell'alienazione, nonchè le somme riscosse per qualunque causa inerente ai titoli, detratti i diritti di custodia e le altre spese, sono depositati, salvo quanto è disposto dall'art. 17, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, il quale, con le somme versategli, istituisce conti impersonali infruttiferi espressi nella valuta del Paese di appartenenza del creditore, a' sensi della legge 10 dicembre 1940-XIX, n. 1994.

Art. 16.

L'annullamento dei provvedimenti preveduti dagli articoli 13, penultimo comma, e 14, primo comma, non toglie efficacia agli atti nel frattempo compiuti.

Art. 17.

Le persone di nazionalità non nemica che, anteriormente alla dichiarazione d'inefficacia emessa a' termini dell'art. 14, primo comma, abbiano acquistato le azioni o diritti reali sulle medesime, sono ammesse a far valere le loro ragioni nei modi stabiliti dal presente articolo, qualora l'acquisto non sia nullo a' sensi degli articoli 312 e 332 della legge di guerra.

I diritti spettanti alle persone indicate nel precedente comma sono esercitati sul prezzo di alienazione dei titoli che hanno sostituito le azioni dichiarate inefficaci e sugli eventuali altri proventi dei titoli stessi.

Qualora l'alienazione non sia avvenuta entro novanta giorni dall'accoglimento definitivo, in sede amministrativa o giudiziaria, della domanda presentata dagli interessati, questi possono far valere le loro ragioni sui nuovi titoli.

Art. 18.

Allo scopo di assicurare il carattere nazionale di industrie di particolare importanza per la difesa del Paese o per la realizzazione dei piani autarchici, può essere disposto il trasferimento al giusto prezzo di aziende sottoposte a sequestro o a liquidazione, a' sensi dell'art. 1, a persone di nazionalità italiana che ne facciano richiesta.

Art. 19.

La richiesta preveduta dall'articolo precedente è presentata al Ministero delle corporazioni, il quale, di concerto con il Ministero delle finanze, se ritiene di darvi corso, determina, intesi il sequestratario o il liquidatore e il richiedente, le modalità e le condizioni del trasferimento dell'azienda, nonchè l'ammontare della somma da depositarsi dal richiedente a garanzia del pagamento del prezzo. Di tali determinazioni è data comunicazione al richiedente, al quale è prefisso un termine per il deposito della somma suddetta presso la filiale della Banca d'Italia all'uopo designata.

Dopo che il richiedente, nel termine stabilito, ha effettuato il deposito, il Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, dispone, con decreto, il trasferimento dell'azienda.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed è notificato al sequestratario o liquidatore e all'acquirente. Se nell'azienda sono compresi beni capaci di ipoteca, il decreto è inoltre trascritto, a cura del Ministero delle corporazioni, presso l'Ufficio delle ipoteche.

Art. 20.

Il giusto prezzo dell'azienda trasferita è determinato da un Collegio di tre esperti, nominati, uno dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, l'altro dall'acquirente e il terzo dal primo presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento principale dell'azienda.

L'acquirente deve nominare l'esperto nel termine di giorni quindici dalla data della notificazione del decreto che dispone il trasferimento, e, qualora non provveda alla nomina, questa è fatta dal primo presidente della Corte d'appello indicata nel primo comma.

Le decisioni del Collegio non sono soggette ad alcuna impugnativa. Le domande per la correzione di errori materiali o di calcolo sono proposte allo stesso Collegio.

Art. 21.

Determinato dal Collegio il giusto prezzo, il Ministero delle corporazioni, di concerto con il Ministero delle finanze, dà le disposizioni necessarie per lo svincolo della somma depositata a' sensi dell'art. 19.

La decisione del Collegio, preveduta dall'art. 20, ha efficacia di titolo esecutivo in confronto dell'acquirente per la maggior somma da lui dovuta rispetto a quella depositata.

Art. 22.

I diritti dei terzi sull'azienda si trasferiscono sul prezzo.

Art. 23.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun diritto può essere acquistato su azioni di società che hanno la sede principale nel territorio dello Stato, appartenenti a persone di nazionalità nemica, tranne che per trasferimento a causa di morte o per atti compiuti dal sequestratario o disposti dall'autorità italiana.

Art. 24.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare norme integrative ed esecutive del presente decreto rispettivamente ai sensi degli articoli 3, n. 1, e 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 25.

Il presente decreto, che abroga il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e i Ministri per le finanze e per le corporazioni sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — CIANO — GRANDI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 18. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1942-XX.
Limitazione dell'impiego dei metalli nell'industria meccanica.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, la guerra, la marina, l'aeronautica, le comunicazioni, gli scambi e le valute.

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, concernente la disciplina della produzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Considerata la necessità di disciplinare per alcuni prodotti l'impiego delle materie prime disponibili, al fine di attuare una distribuzione ed un consumo più idonei dei prodotti stessi, avuto riguardo alle necessità delle Forze armate e dei consumi civili;

Sentita la Corporazione competente;

Decreta:

Art. 1.

L'impiego dei metalli nell'industria meccanica è disciplinato secondo le norme unite al presente decreto.

Art. 2.

Chiunque violi le disposizioni unite al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, concernente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni: RICCI
Il Ministro per i lavori pubblici: GORLA
p. *Il Ministro per la guerra*: SCUERO
p. *Il Ministro per la marina*: ARTURO RICCARDI
p. *Il Ministro per l'aeronautica*: FOUGIER
Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI
Il Ministro per gli scambi e le valute: RICCARDI

Norme per l'impiego dei metalli nell'industria meccanica

Art. 1.

Campo di applicazione.

Le presenti disposizioni riguardano l'impiego dei seguenti metalli: rame, stagno, nichel, cromo, cobalto, molibdeno, vanadio, tungsteno, separati o in leghe, nell'industria meccanica e valgono per i prodotti e per gli impianti elencati nei seguenti articoli, da installare in Italia e nell'Impero. Per l'impiego degli acciai speciali e delle ghise speciali, saranno emanate apposite norme.

Art. 2.

Divieti di impiego per il rame, stagno e loro leghe.

E' vietato l'impiego del rame, stagno e loro leghe in ogni forma ed in ogni grado di lavorazione (compresa la placcatura e qualsiasi protezione superficiale in genere) per la fabbricazione dei prodotti, delle parti che li costituiscono e degli impianti qui appresso elencati:

A. — *Macchine motrici e loro parti.*

1. — Motori idraulici.
2. — Motori a vapore (rotativi ed alternativi).
3. — Motori Diesel e semidiesel.
4. — Motori a scoppio (esclusi i motori a scoppio per aeromobili che saranno regolamentati a parte).

E' fatta eccezione per:

a) rivestimenti di cuscinetti e boccole in bronzo o in ottone di spessore massimo da 2 a 5 mm. in proporzione lineare per diametro da 40 a 500 mm. (per diametri superiori: 1 % del diametro e per diametri inferiori a 40 mm., spessore massimo 2 mm.). Per cuscinetti nei quali non è possibile ottenere lavorazioni e montaggi di grande accuratezza, ovvero che richiedano eliminazione di giuochi durante l'esercizio, il detto spessore di 2 mm. è elevato a 4 mm. E' ammessa in ogni caso una tolleranza massima di 1 a 3 mm. in più;

b) rivestimenti di cuscinetti in metallo antifrizione, non contenente oltre il 14 % di stagno, con spessore massimo da 2 a 5 mm. in proporzione lineare per diametri da 40 a 500 mm. (per diametri superiore 1 % del diametro e per diametri inferiori a 40 mm., spessore massimo 2 mm.), quando non è possibile l'uso di altri materiali;

c) rivestimenti di cuscinetti in metallo antifrizione contenente fino all'80 % di stagno, con spessore come già sopraindicato soltanto nei cuscinetti sottoposti a sollecitazioni corrispondenti ad un valore PV (prodotto della proessione specifica in kg./cmq. per la velocità periferica in m/sec.) maggiore di 600 e contemporaneamente ad una velocità periferica di 20 m/sec., oppure a sollecitazioni corrispondenti a qualunque valore di PV quando la velocità periferica superi i 25 m/sec. Se i cuscinetti di cui sopra lavorano prevalentemente da un solo lato, la metà che lavora meno dovrà in ogni caso essere eseguita in metallo antifrizione con tenore di stagno non superiore al 14 %. E' ammessa nello spessore del metallo antifrizione dei cuscinetti di cui sopra una tolleranza massima di 1 mm. in più;

d) boccole di bronzo particolarmente sollecitate con spessore da mm. 3 a 10 in proporzione lineare col diametro interno delle boccole (da 16 a 200 mm.);

e) corone di coppie elicoidali, riportate con saldature o meccanicamente, quando non è possibile usare materiali autarchici, ghisa od altri materiali;

f) preparazione dei gusci, dei cuscinetti per il rivestimento con metallo antifrizione nel quale caso è consentito l'uso di leghe contenenti fino all'80 % di stagno;

g) piastre tubiere e fasci tubolari di leghe di rame dei condensatori e dei raffreddatori a contatto con acqua di mare;

h) rivestimenti di bronzo di organi che lavorano a contatto con acqua marina ovvero gli stessi organi, come sopra, che non siano rivestibili;

i) piccoli accessori per meccanismi a contatto con aria compressa o gas combusti dei motori Diesel;

l) stagnature per supporti di anime per fonderie ovvero organi da incorporare di fusione, sino alla percentuale di stagno del 95-99 %, se questi prodotti vengono adoperati per il getto di pezzi che si trovino sotto pressione di gas, vapori o liquidi, debbano essere impermeabili all'olio e debbano venire sottoposti a particolari sforzi meccanici;

m) stagnature e saldature a stagno purchè con percentuale di stagno che non superi il 40 % per le saldature, il 75 % per stagnature in genere;

n) tubetti di rame di diametro nominale inferiore a 5 mm. usati per lubrificazione e per collegamento di manometri nei casi ove non è possibile sostituirli con tubi di altri materiali;

o) l'uso del rame nelle leghe rame piombo e nei bronzi al piombo.

N.B. — Per i casi speciali suindicati nei quali è ammesso l'uso del bronzo, i bronzi adoperati non dovranno contenere più del 6 % di stagno ad eccezione del bronzo per anelli di tenuta il cui tenore di stagno può essere al massimo del 10 %.

Per motori termici ad alto numero di giri o per motori di natura speciale (a favore della leggerezza, per economia di materiali o di sicurezza di funzionamento) si possono presentare altri casi di eccezione da esaminare volta per volta.

B. — *Macchine operatrici e loro parti.*

1. — Macchine operatrici per metalli, legno, pietre, cuoio, sughero ed altri materiali.
2. — Macchine tessili.
3. — Pompe, compressori e spruzzatori.
4. — Macchine agricole.
5. — Macchine tipografiche e per cartonaggi.

E' fatta eccezione per:

a) rivestimenti di cuscinetti e boccole in bronzo o in ottone di spessore massimo da 2 a 5 mm. in proporzione lineare per diametri da 40 a 500 mm. (per diametri superiori: 1 % del diametro e per diametri inferiori a 40 mm., spessore massimo 2 mm.). Per i cuscinetti nei quali non è possibile ottenere lavorazioni e montaggi di grande accuratezza, ovvero che richiedano eliminazione di giuochi durante l'esercizio, si ammette lo spessore massimo di 4 mm.;

b) rivestimenti di cuscinetti in metallo antifrizione non contenente oltre il 14 % di stagno, con spessore massimo da 2 a 5 mm. in proporzione lineare per diametri da 50 a 500 mm. (per diametri superiori: 1 % del diametro e per diametri inferiori a 40 mm., spessore massimo 2 mm.), quando non è possibile l'uso di altri materiali;

c) rivestimenti di cuscinetti in metallo antifrizione contenente fino all'80 % di stagno con spessore come già sopraindicato, soltanto nei cuscinetti sottoposti a sollecitazioni corrispondenti ad un valore PV (prodotto della pressione specifica in kg./cmq. per la velocità periferica in m/sec.) maggiore di 600 e contemporaneamente ad una velocità periferica maggiore di 20 m/sec., oppure a sollecitazioni corrispondenti a qualunque valore di PV quando la velocità periferica superi 25 m/sec. Se i cuscinetti di cui sopra lavorano prevalentemente da un solo lato, la metà che lavora meno dovrà in ogni caso essere eseguita in metallo antifrizione con tenore di stagno non superiore al 14 %. E' ammessa nello spessore del metallo antifrizione dei cuscinetti di cui sopra una tolleranza massima di 1 mm. in più;

d) boccole di bronzo particolarmente sollecitate con spessore non superiore a 5 mm.;

e) corone di coppie elicoidali riportate con saldature o meccanicamente, quando non è possibile usare materiali autarchici, ghisa od altri materiali;

f) preparazione dei gusci dei cuscinetti per il rivestimento con metallo antifrizione, nel qual caso è consentito l'uso di leghe contenenti fino all'80 % di stagno;

g) rivestimenti di bronzo di organi che lavorano a contatto con acqua marina ovvero gli stessi organi come sopra che non siano rivestibili;

h) stagnature per supporti di anime per fonderie, ovvero organi da incorporare di fusione, sino alla percentuale di stagno del 95-99 %, se questi prodotti vengono adoperati per il getto di pezzi che si trovino sotto pressione di gas, vapori o liquidi, debbano essere impermeabili all'olio e debbano venire sottoposti a particolari sforzi meccanici;

i) guarnizioni di rame per pressioni di lavoro superiori ai 50 kg./cmq.;

l) premistoppa metallici per compressori in genere;

m) parti di compressori a contatto con gas e vapori ossidanti e corrosivi;

n) parti di refrigeranti, condensatori e scambiatori di calore a contatto con fluidi ossidanti e corrosivi per azione chimica o elettrolitica;

o) parti di pompe a contatto con liquidi ossidanti o corrosivi, per azione chimica o elettrolitica, non neutralizzabili (escluse le pompe centrifughe e le pompe alternative per acqua di mare in quanto servono per impianti installati a terra);

p) alcuni organi delle macchine tessili per la lavorazione ad umido delle fibre tessili dure (canapa, lino, ecc.) e per le fibre sintetiche od artificiali, come ad esempio: cilindri di stiro e guarniture d'appoggio per il filo, supporti di cilindri;

q) stagnature e saldature a stagno purchè con percentuale di stagno che non superi il 40 % per le saldature, il 75 % per le stagnature in genere;

r) tubetti di rame di diametro nominale inferiore a 5 mm. usati per lubrificazione e per collegamento di manometri nei casi ove non è possibile sostituirli con tubi di altri materiali;

s) l'uso del rame nelle leghe rame piombo e nei bronzi al piombo.

N.B. — Per i casi speciali suindicati per i quali è ammesso l'uso del bronzo, i bronzi adoperati non dovranno contenere più del 6 % di stagno, ad eccezione del bronzo per gli anelli di tenuta il cui tenore di stagno può essere al massimo del 10 %.

O. — *Tubazioni, valvolame ed accessori.*

I divieti che seguono non si applicano a tubazioni, valvolame ed accessori per ossigeno ed altri gas ossidanti, nè alle parti di installazione montate sugli aeromobili; queste ultime saranno regolamentate a parte.

I. — Tubazioni:

1) condotti e tubi, incluse le parti per attacchi e collegamenti per:

a) acqua dolce;

b) acqua marina.

E' fatta eccezione per tubi di rame a contatto con acqua marina fino al diametro nominale di 15 mm.;

c) olii, grassi, lubrificanti, liquidi per estintori;

d) carburanti e combustibili;

e) liquidi per il raffreddamento di utensili;

f) liquidi per servizi idrodinamici;

g) tutti gli altri liquidi a temperatura inferiore a 80°;

h) gas e vapore;

i) sostanze granulose e polverulente.

Sono ammesse eccezioni subordinatamente ad esame caso per caso:

per liquidi a temperatura superiore a 80°;

per liquidi che, indipendentemente dalla temperatura, possono per loro natura inquinarsi al contatto del materiale costituente la tubazione;

2) tubi flessibili.

II. — Valvolame ed accessori:

categoria I): non in contatto con acqua di mare o soluzioni saline;

categoria II): in contatto con acqua di mare o soluzioni saline.

1) valvole e saracinesche e simili organi di chiusura sia comandati a mano che automatici.

E' fatta eccezione per l'uso di ottone col contenuto massimo del 67 % di rame per:

a) la costruzione di coperchi e aste per valvole a saracinesche, per ambedue le categorie, fino a 15 mm. di diametro nominale;

b) la costruzione di otturatori per valvole a saracinesche per ambedue le categorie, fino a 32 mm. di diametro nominale;

c) la costruzione di seggi per valvole e saracinesche per ambedue le categorie, sia riportati meccanicamente che per saldatura.

Dalle eccezioni a), b), c) è escluso il valvolame destinato per servizi di olio, grassi lubrificanti, carburanti e combustibili;

d) la costruzione di valvole nella categoria II) fino a 15 mm. di diametro nominale;

e) la costruzione di valvole per termosifone ed acqua calda oltre a 60° fino a 15 mm. di diametro nominale.

E' fatta eccezione per l'uso del rame, stagno e loro leghe per:

a) elementi sensibili, membrane, corpi molleggianti, bulbi e tubi capillari per apparecchiatura automatica;

2) rubinetti.

E' fatta eccezione per:

a) la costruzione di maschi per rubinetti di ambedue le categorie purchè costruiti in ottone con contenuto massimo del 67 % di rame;

b) la costruzione di rubinetti della categoria II fino a 32 mm. di diametro nominale purchè costruiti in ottone con contenuto massimo del 67 % di rame;

3) raccordi:

a) raccordi e derivazioni a flangia.

E' fatta eccezione per l'uso di ottone col contenuto massimo del 67 % di rame per raccordi, per tubi di rame fino a 15 mm. di diametro nominale;

b) raccordi filettati sia interni che di estremità ed intermedi.

Per tali raccordi è fatta eccezione per l'uso di ottone col contenuto massimo del 67 % di rame. E' fatta eccezione, inoltre, per ogive in rame fino al diametro nominale di 15 mm. per la categoria II);

c) raccordi per manichette e tubi flessibili;

d) coni, cappucci e catene per idranti;

e) tappi a vite, viti e bulloni di chiusura.

E' fatta eccezione per l'uso di ottone col contenuto massimo del 67 % di rame per i tappi a vite e per i dadi delle viti e dei bulloni di chiusura per la categoria II);

4) guarnizioni.

E' fatta eccezione per casi speciali da esaminare caso per caso;

5) premitrecce.

E' fatta eccezione per l'uso di ottone col contenuto massimo del 67 % di rame per:

a) fodere ed anelli di fondo di premitrecce per steli di acciaio e per seggi di lega di rame riportati di saldatura su otturatori e casse di valvolame;

b) dadi ed anelli di pressione per premitrecce a vite;

6) madreviti per steli filettati montate su cavalletti o staffe di armature, per la manovra a mano delle stesse.

E' fatta eccezione per l'uso di ottone col contenuto massimo del 67 % di rame;

7) indicatori di livello;

8) trasmissioni e comandi a distanza per valvolame.

E' fatta eccezione per l'uso di ottone col contenuto massimo del 67 % di rame, per bussole su supporti e su giunti cardanici;

9) raccordi di dispositivi per la preparazione di cibi e bevande.

E' fatta eccezione per gli strati di copertura e di rivestimento.

D. — *Veicoli su rotaie, veicoli stradali e loro parti*:

I. — Veicoli su rotaie:

per i veicoli su rotaie saranno emanate apposite norme sentito il parere degli organi tecnici delle Ferrovie dello Stato.

II. — Veicoli stradali:

1) veicoli per strade ordinarie;

2) velocipedi;

3) motocicli e motoveicoli;

4) autoveicoli per trasporto ordinario di persone o di merci;

5) autoveicoli per usi speciali.

E' fatta eccezione per:

a) settori elicoidali, pattini, chiocciole, in presa con viti senza fine delle guide;

b) ruote per viti senza fine per ponti posteriori, per comandi verricelli e servofreni;

c) bussole per ruotismi di distribuzione delle motociclette ed anelli portarulli per movimenti di bielle e perni;

d) tubi di rame per freni idraulici ed analoghi;

e) rivestimenti di cuscinetti e boccole in bronzo e in ottone di spessore massimo da 2 a 5 mm. in proporzione lineare per diametri da 40 a 500 mm. (per diametri superiori: 1 % del diametro e per diametri inferiori a 40 mm., spessore massimo 2 mm.). Per cuscinetti nei quali non è possibile ottenere lavorazioni e montaggi di grande accuratezza, ovvero che richiedano eliminazioni di giuochi durante l'esercizio, il detto spessore di 2 mm. è elevato a 4 mm. E' ammessa in ogni caso una tolleranza massima di 1 mm. in più;

f) rivestimenti di cuscinetti in metallo antifrizione non contenente oltre il 14 % di stagno, con spessore massimo da 2 a 5 mm. in proporzione lineare da 40 a 500 mm. (per diametri superiori: 1 % del diametro e per diametri inferiori a 40 mm., spessore massimo 2 mm.), quando non è possibile l'uso di altri materiali;

g) rivestimenti di cuscinetti in metallo antifrizione contenente fino all'80 % di stagno, con spessore come già sopra indicato, soltanto nei cuscinetti sottoposti a sollecitazioni corrispondenti ad un valore PV (prodotto della pressione specifica in kg./cmq. per la velocità periferica in m./sec.) maggiore di 600 e contemporaneamente ad una velocità periferica maggiore di 20 m./sec. oppure a sollecitazioni corrispondenti a qualunque valore di PV quando la velocità periferica superi i 25 m./sec. Se i cuscinetti di cui sopra lavorano prevalentemente da un solo lato, la metà che lavora meno dovrà in ogni caso essere eseguita in metallo antifrizione con tenore di stagno non superiore al 14 %. E' ammessa nello spessore del metallo antifrizione dei cuscinetti di cui sopra una tolleranza massima di 1 mm. in più;

h) boccole di bronzo particolarmente sollecitate con spessore non superiore a 5 mm.;

i) corone di coppie elicoidali, riportate con saldature o meccanicamente, quando non è possibile usare materiali autarchici, ghisa od altri materiali;

l) preparazione dei gusci dei cuscinetti per il rivestimento con metallo antifrizione, nel qual caso è consentito l'uso di leghe contenenti fino all'80 % di stagno;

m) piccoli accessori per meccanismi a contatto con aria compressa o gas combusti dei motori Diesel;

n) stagnature per supporti di anime per fonderie, ovvero organi da incorporare di fusione, fino alla percentuale di stagno del 95-99 %, se questi prodotti vengono adoperati per il getto di pezzi che si trovino sotto pressione gas, vapori o liquidi, debbano essere impermeabili all'olio e debbano venire sottoposti a particolari sforzi meccanici;

o) stagnature e saldature a stagno purchè con percentuale di stagno che non superi il 40 % per le saldature e il 75 % per le stagnature in genere;

p) l'uso del rame nelle leghe di rame-piombo e nei bronzi al piombo.

N.B. — Per i casi speciali suindicati nei quali è ammesso l'uso del bronzo, i bronzi adoperati non dovranno contenere più del 6 % di stagno, ad eccezione del bronzo per anelli di tenuta il cui tenore di stagno può essere al massimo del 10 %.

E. — *Macchine, apparecchi ed attrezzature, comprese tubazioni, valvolame ed accessori, per impianti industriali*:

I. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per impianti da sollevamento e trasporto (come ad esempio: ascensori, montacarichi, teleferiche, gru, argani, ver-

ricelli, trasportatori a nastro, a rulli, a tazze, a raschiamento ed altri).

II. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per industrie estrattive, industrie per la preparazione e fabbricazione di materiale edilizio e per industrie edili (come per esempio: draghe per cave, escavatori, perforatrici, sonde, frantoi, molini, molazze, crivelli, vagli, mescolatrici, mattoniere, blocchiere, stampe per laterizi, battipali, picconatrici, scarificatori ed altri).

III. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per tutte le industrie chimiche.

In questa categoria s'intendono comprese anche le seguenti:

1) produzione e lavorazione della cellulosa;

2) trattamenti di fibre tessili, filati e tessuti (come: lavaggio, pulitura, sbiancatura, tintura, bozzima, follatura;

3) produzione e lavorazione di carburanti e lubrificanti;

4) produzione e lavorazione di acidi grassi;

5) produzione di gomma e di materie plastiche;

6) preparazione del cuoio.

IV. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per cartiere.

V. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per industrie delle sostanze alimentari e dei generi voluttuari.

VI. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per industrie varie (lavorazione della gomma e delle materie plastiche, produzione e lavorazione del vetro, ceramica, grès, produzione e lavorazione di prodotti vari).

VII. — Impianti termici, idraulici ed igienico-sanitari.

VIII. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per siderurgia e metallurgia (comprese le attrezzature per fonderie).

IX. — Impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria.

E' fatta eccezione per:

a) impianti per la produzione di materie plastiche: le sole parti che possono venire a contatto con sostanze corrosive per le quali è necessario specificamente l'impiego dei metalli suindicati;

b) macchine, apparecchi ed attrezzature per l'industria delle sostanze alimentari: le parti di apparecchi a riscaldamento indiretto che vengono a contatto con gli alimenti limitatamente alla zona destinata alla trasmissione del calore (fondo delle bacinelle con riscaldamento a doppio fondo di vapore, fondo di apparecchi di concentrazione nel vuoto e simili) possono essere costruite in rame e sue leghe.

Inoltre è fatta eccezione per lo stagno e sue leghe per gli strati di protezione degli apparecchi destinati alla produzione di conserve alimentari, limitatamente alle sole parti per cui è ammesso anche l'impiego del rame;

c) rivestimenti di cuscinetti e boccole in bronzo e in ottone di spessore massimo da 2 a 5 mm. in proporzione lineare per diametri da 40 a 500 mm. (per diametri superiori: 1 % del diametro e per diametri inferiori a 40 mm., spessore massimo 2 mm.). Per cuscinetti nei quali non è possibile ottenere lavorazione e montaggi di grande accuratezza, ovvero che richiedano eliminazioni di giuochi durante l'esercizio, il detto spessore di 2 mm. è elevato a 4 mm. E' ammessa in ogni caso una tolleranza massima di 1 mm. in più;

d) rivestimenti di cuscinetti in metallo antifrizione, non contenente oltre il 14 % di stagno, con spessore massimo da 2 a 5 mm. in proporzione lineare per diametri da 40 a 500 mm. (per diametri superiori: 1 % del diametro e per diametri inferiori a 40 mm., spessore massimo 2 mm.), quando non è possibile l'uso di altri materiali;

e) rivestimenti di cuscinetti in metallo antifrizione contenente fino all'80 % di stagno, con spessore come già sopra indicato, soltanto nei cuscinetti sottoposti a sollecitazione corrispondenti ad un valore PV (prodotto della pressione specifica in kg./cmq. per la velocità periferica in metri/sec.) maggiore di 600 e contemporaneamente ad una velocità periferica maggiore di 20 m./sec., oppure a sollecitazioni corrispondenti a qualunque valore di PV quando la velocità periferica supera i 25 m/sec. Se i cuscinetti di cui sopra lavorano prevalentemente da un solo lato, la metà che lavora meno dovrà in ogni caso essere eseguita in metallo antifrizione con tenore di stagno non superiore al 10 %. E' ammessa nello spessore del metallo antifrizione dei cuscinetti di cui sopra una tolleranza massima di 1 mm. in più;

f) boccole di bronzo particolarmente sollecitate con spessore non superiore a 5 mm.;

g) rivestimenti di corone per coppie elicoidali, riportati con saldature o meccanicamente, quando non è possibile usare materiali autarchici, ghisa, od altri materiali;

h) cuscinetti complessi con raffreddamento interno o cuscinetti per applicazioni speciali per i quali non è possibile ricorrere ad altri materiali (come: cuscinetti per mulini, per sorgo e simili);

i) preparazione dei gusci dei cuscinetti per il rivestimento con metallo antifrizione nel qual caso è consentito l'uso di leghe contenenti fino all'80 % di stagno;

l) rivestimenti, placcature, riporti, di rame, bronzo, metalli antifrizione, ottone, di organi o parti sottoposti ad azioni chimiche od elettrolitiche, soggette a movimento con forti attriti, sedi di tenuta di organi di chiusura e simili che non è possibile sostituire con altri materiali;

m) organi che devono resistere alle azioni anzidette, ove non sia possibile effettuare protezioni con rivestimenti o placcaggi;

n) rivestimenti di organi a contatto con sostanze suscettibili di alterazioni, come alcune sostanze alimentari;

o) rivestimenti di organi o di parti che possano provocare logorio o rottura di altri organi sui quali agiscono;

p) stagnature e saldature a stagno purchè con percentuale di stagno che non superi il 40 % per le saldature, il 75 % per le stagnature in genere. Per le stagnature di organi o di superfici sottoposte ad azioni chimiche od a contatto con prodotti alterabili, per i quali possono essere necessarie leghe con contenuto di stagno maggiore del 75 %, l'esame verrà fatto caso per caso;

q) stagnature per supporti di anime per fonderie, ovvero organi da incorporare di fusione sino alla percentuale di stagno del 95-99 % se questi prodotti vengono ricavati per il getto di pezzi che si trovino sotto pressione di gas, vapori o liquidi, debbano es-

sere impermeabili all'olio e debbano venire sottoposti a particolari sforzi meccanici;

r) attestature delle funi metalliche;

s) tubetti di rame di diametro nominale inferiore a 5 mm. usati per lubrificazione e per collegamento di manometri, nei casi ove non è possibile sostituirli con tubi di altri materiali;

t) l'uso del rame nelle leghe rame e piombo e nei bronzi al piombo.

N.B. — Per i casi speciali suindicati nei quali è ammesso l'uso del bronzo, i bronzi adoperati non dovranno contenere più del 6 % di stagno, ad eccezione del bronzo per gli anelli di tenuta il cui tenore di stagno potrà salire al massimo al 10 %.

F. — *Strumenti di misura non elettrici*:

I. — Misure lineari ed angolari, strumenti ed attrezzi da disegno, regoli calcolatori.

II. — Apparecchi ed istrumenti per misure di peso e di capacità, dosatori, distributori e macchine automatiche affini.

III. — Strumenti ed apparecchi per misure industriali ed affini (contatori d'acqua ed altri liquidi, contatori di gas, misuratori di pressione e di temperatura, tachimetri, contagiri, analizzatori di gas ed altri).

IV. — Macchine ed apparecchi per prove.

V. — Orologi, movimenti di orologeria, motorini a molla.

VI. — Strumenti scientifici (come: strumenti ed attrezzi per rilievi topografici e geodetici, strumenti astronomici, microscopi e simili, strumenti ed apparecchi meteorologici, strumenti per laboratori, termometri, strumenti nautici ed altri).

VII. — Apparecchi fotografici e cinematografici.

E' fatta eccezione per:

a) cuscinetti, bronzine e boccole in genere, sempre che lo spessore non superi i 3 mm.;

b) montature di parti ottiche fissate con ribaditure;

c) elementi delle coppie elicoidali;

d) rivestimenti di bronzo di organi che lavorano a contatto di acqua oppure di organi come sopra, ma non rivestibili:

e) elementi di accoppiamenti cilindrici o prismatici per apparecchi di precisione o scientifici dove ragioni di resistenza o di stabilità e spessore impediscano l'uso di altri materiali, sempre che il peso del singolo oggetto non superi i kg. 10;

f) ruotismi degli apparecchi di misura;

g) viterie fino al diametro di 4 mm.;

h) organi ricavati per fusione di apparecchi soggetti a sollecitazioni dinamiche e vibrazioni il cui spessore debba essere contenuto in limiti da non consentire l'uso dell'acciaio, come ad esempio: parti di alzo soggetti al tormento del tiro, parti di proiettori trainati, incastellature di spolette;

i) protezione galvanica di parti che siano esposte ad azioni corrosive ed ossidanti;

l) rame e sue leghe negli strumenti per misure di precisione, limitatamente alle sole parti dalle quali dipende in modo essenziale la precisione di funzionamento dell'apparecchio (esempi di questi apparecchi: bilancieri di grande precisione, strumenti astronomici, geodetici, topografici e fotogrammetrici, integrafi orologeria di precisione, ecc.);

m) piccole molle e bilancieri della meccanica fine ed ottica;

n) tutte le installazioni montate sugli aeromobili, le quali verranno regolamentate a parte.

Art. 3.

Divieti di impiego per il nichel, cromo, cobalto, molibdeno, vanadio, tungsteno, separati o in leghe.

E' vietato l'impiego del nichel, cromo, cobalto, molibdeno, vanadio, tungsteno e loro leghe in ogni forma ed in ogni grado di lavorazione (compresa la placcatura e qualsiasi protezione superficiale in genere) per la fabbricazione dei prodotti, delle parti che li costituiscono e degli impianti qui appresso elencati:

A. — *Macchine motrici e loro parti.*

I. — Motori idraulici.

II. — Motori a vapore (rotativi od alternativi).

III. — Motori Diesel e semidiesel.

IV. — Motori a scoppio (esclusi i motori a scoppio per aeromobili che saranno regolamentati a parte).

E' fatta eccezione per:

a) rivestimenti galvanici di nichel e di cromo per riparare pezzi la cui costruzione a nuovo richieda un maggiore impiego di questi metalli, rivestimenti galvanici di cromo (cromatura dura) intesi a conferire maggiore resistenza alla usura a parti di macchine particolarmente sollecitate;

b) saldature di monel per scopi analoghi;

B. — *Macchine operatrici e loro parti.*

I. — Macchine operatrici per metalli, legno, pietra, cuoio, sughero ed altri materiali.

II. — Macchine tessili.

III. — Pompe, compressori e spruzzatori.

IV. — Macchine agricole.

V. — Macchine tipografiche per cartonaggi.

E' fatta eccezione per:

a) rivestimenti galvanici di nichel e di cromo per riparare pezzi la cui costruzione a nuovo richiederebbe un maggior impiego di questi metalli, rivestimenti galvanici di cromo (cromatura dura) intesi a conferire maggiore resistenza alla usura a parti di macchine particolarmente sollecitate;

b) saldature di monel per scopi analoghi;

c) cromature, non a scopi estetici e non a scopi protettivi, contro gli agenti atmosferici in casi speciali di protezione dovute a necessità tecnologiche.

C. — *Tubazioni, valvolame ed accessori.*

I divieti che seguono non si applicano a tubazioni, valvolame ed accessori per ossigeno ed altri gas ossidanti, nè alle parti di installazione montate sugli aeromobili; queste ultime verranno regolamentate a parte.

I. — Tubazioni:

1) condotti e tubi, incluse le parti per attacchi e collegamenti per:

a) acqua dolce;

b) acqua marina;

c) olii, grassi, lubrificanti, liquidi per estintori;

d) carburanti e combustibili;

e) liquidi per servizi idrodinamici;

f) tutti gli altri liquidi sotto gli 80° c.;

g) gas e vapori;

h) sostanze granulose e polverulente.

Sono ammesse eccezioni, subordinatamente ad esame caso per caso: per liquidi a temperatura superiore a 80° — per liquidi che, indipendentemente dalla temperatura, possono per loro natura inquinarsi al contatto del materiale costituente la tubazione;

2) tubi flessibili.

II. — Valvolame ed accessori:

1) valvole e saracinesche e consimili organi di chiusura sia comandati a mano che automatici;

2) rubinetti;

3) raccordi;

4) guarnizioni;

5) premitrecce;

6) madreviti per steli filettati montate in cavalletti o staffe di armature per la manovra a mano delle stesse;

7) indicatori di livello;

8) trasmissioni e comandi a distanza per valvolame;

9) raccordi usati nelle installazioni per la preparazione e somministrazione di cibi e bevande.

E' fatta eccezione per:

a) strati di copertura e rivestimenti delle parti direttamente a contatto con cibi e bevande;

b) rivestimenti delle aste di comando di valvole e saracinesche, costruite in ferro, a contatto con acqua;

c) elementi sensibili, membrane, corpi molleggianti, bulbi e tubi capillari per apparecchiature automatiche;

d) rivestimenti galvanici di nichel e di cromo per riparare pezzi la cui costruzione a nuovo richieda un maggior impiego di questi metalli, rivestimenti galvanici di cromo (cromatura dura), intesi a conferire maggiore resistenza all'usura a parti particolarmente sollecitate.

D. — *Veicoli su rotaie, veicoli stradali e loro parti.*

I. — Veicoli su rotaie:

per i veicoli su rotaie saranno emanate apposite norme, sentito il parere degli organi tecnici delle Ferrovie dello Stato.

II. — Veicoli stradali:

1) veicoli per strada ordinaria;

2) velocipedi;

3) motocicli e motoveicoli;

4) autoveicoli per trasporto ordinario di persone e di merci;

5) autoveicoli per usi speciali.

E' fatta eccezione per:

a) il nichel contenuto nelle leghe di alluminio impiegato nella fabbricazione degli stantuffi, in percentuale non superiore all'1,5 % e soltanto nelle applicazioni di stantuffi per motori a gasolio e per motori a benzina particolarmente spinti; il nichel nelle leghe di bronzo in percentuale non superiore al 2 % e soltanto nelle costruzioni di boccole per piedi di bielle in motori particolarmente spinti;

b) rivestimenti galvanici di nichel e di cromo per riparare pezzi la cui costruzione a nuovo richieda un maggiore impiego di questi metalli, rivestimenti galvanici di cromo (cromatura dura) intesi a conferire maggior resistenza all'usura a parti di macchine particolarmente sollecitate;

c) saldature di monel per scopi analoghi.

E. — *Macchine, apparecchi ed attrezzature comprese tubazioni, valvolame ed accessori per impianti industriali.*

I. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per impianti di sollevamento e trasporto (come ad esempio: ascensori, montacarichi, teleferiche, gru, argani, verricelli, trasportatori a nastro, a rulli, a tazze, a raschiamento ed altri).

II. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per industrie estrattive, industrie per la preparazione e fabbricazione di materiale edilizio e per industrie edili (come per esempio: draghe per cave, escavatori, perforatrici, sonde, frantoi, mulini, molazze, crivelli, vagli, mescolatrici, mattoniere, blocchiere, stampi per laterizi, battipali, picconatrici, scarificatori ed altre).

III. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per tutte le industrie chimiche. In questa categoria si intendono comprese anche le seguenti:

1) produzione e lavorazione della cellulosa;

2) trattamenti di fibre tessili, filati e tessuti (come per esempio: lavaggio, pulitura, sbiancatura, tintura, bozzima, follatura);

3) produzione e lavorazione di carburanti e lubrificanti;

4) produzione e lavorazione di acidi grassi;

5) produzione di gomma e di materie plastiche;

6) preparazione del cuoio.

IV. — Macchine, apparecchi e attrezzature per cartiere.

V. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per industrie delle sostanze alimentari e dei generi voluttuari.

VI. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per industrie varie (lavorazione della gomma e delle materie plastiche, produzione e lavorazione del vetro, ceramica, grès; produzione e lavorazione di prodotti vari).

VII. — Impianti termici, indraulici ed igienico-sanitari.

VIII. — Macchine, apparecchi ed attrezzature per siderurgia e metallurgia (comprese le attrezzature per fonderia).

IX. — Impianti frigoriferi e di condizionamento di aria.

E' fatta eccezione per:

a) rivestimenti, riporti, placcature (oppure organi completi quando non è possibile ricorrere a rivestimenti) di pezzi sottoposti ad azione corrosiva, chimica ed erosiva oppure a bassissime od elevatissime temperature, quando non è possibile ricorrere ad altri materiali. L'esame sarà fatto caso per caso.

b) rivestimenti galvanici di nichel e di cromo per riparare pezzi la cui costruzione a nuovo richieda un maggior impiego di questi metalli, rivestimenti galvanici di cromo (cromatura dura) intesi a conferire maggior resistenza all'usura a parti di macchine particolarmente sollecitate.

c) saldature di monel per scopi analoghi.

F. — *Strumenti di misura non elettrici.*

I. — Misure lineari ed angolari, strumenti ed attrezzi da disegno, regoli calcolatori.

II. — Apparecchi ed istrumenti per misure di peso e di capacità, dosatori, distributori e macchine automatiche affini.

III. — Strumenti ed apparecchi per misure industriali ed affini (come: contatori d'acqua ed altri li-

guidi, contatori di gas, misuratori di pressione e di temperatura, tachimetri, contagiri, analizzatori di gas ed altri).

IV. — Macchine ed apparecchi per prove.

V. — Orologi, movimenti di orologeria, motorini a molla.

VI. — Strumenti scientifici (come: strumenti ed attrezzi per rilievi topografici e geodetici, strumenti astronomici, microscopi e simili, strumenti ed apparecchi meteorologici, strumenti per laboratori, termometri, strumenti nautici ed altri).

VII. — Apparecchi fotografici e cinematografici.

E' fatta eccezione per:

a) protezione galvanica di parti che non sopportino un elevato spessore di copertura e che siano esposte ad azioni corrosive od ossidanti;

b) ruotismi speciali per contatori d'acqua (normalmente costruiti in nichel);

c) aggiunta di nichel in getti di bronzo che debbano far tenuta a fluidi ad alta pressione;

d) rivestimenti galvanici di nichel e di cromo per riparare pezzi la cui costruzione a nuovo richieda un maggiore impiego di questi metalli, rivestimenti galvanici di cromo (cromatura dura) intesi a conferire maggiore resistenza all'usura a parti particolarmente sollecitate;

e) nichel e sue leghe negli strumenti per misure di precisione, limitatamente alle sole parti dalle quali dipende in modo essenziale la precisione di funzionamento dell'apparecchio (esempi di questi apparecchi: bilance di grande precisione, strumenti astronomici, geodetici, topografici o fotogrammetrici, integrafi, orologeria di precisione, ecc.);

f) piccole molle e bilancieri della meccanica fine ed ottica;

g) tutte le installazioni montate sugli aeromobili, le quali verranno regolamentate a parte.

Art. 4.

Periodo transitorio.

I divieti di cui ai precedenti articoli non si applicano per un periodo di mesi tre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Potranno essere adoperate, fino al loro esaurimento, le scorte di semilavorati e di manufatti ancora esistenti, previa denuncia da farsi al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Capitolati e norme di collaudo.

Le Amministrazioni statali, le Amministrazioni provinciali e comunali, e le Amministrazioni parastatali provvederanno affinchè, nel periodo di tempo di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, siano modificati i capitolati relativi alle forniture di oggetti, di apparecchi e di materiali in genere considerati nel presente decreto, per uniformarli alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti.

Qualora siano in corso contratti di fornitura a carattere continuativo, che riguardino oggetti, apparecchi e materiali in genere disciplinati dalle norme di cui ai precedenti articoli, è fatto obbligo ai committenti di accettare le forniture di tutto quanto non sia ancora in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto, con le modifiche che risulteranno necessarie per uniformarli alle norme che vi sono contenute. E ciò sempre salvo i casi di deroghe previsti dall'art. 7. Quando le suddette modifiche dovessero portare variazioni nei prezzi e nei termini di consegna, se ne dovrà tenere ragionevolmente conto.

Art. 6.

Importazioni ed esportazioni.

E' vietata l'importazione nel Regno di oggetti, apparecchi e materiali del genere e specie di cui tratta il presente decreto, costruiti in modo non conforme alle prescrizioni degli articoli precedenti.

L'importazione nel Regno, in contrasto con dette prescrizioni, resta a rischio e pericolo del destinatario. Gli accertamenti al riguardo saranno compiuti nel luogo di destino — su richiesta del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette — da esperti designati dal Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) e porteranno al fermo degli oggetti, apparecchi o materiali quando avesse a risultare non rispettata la clausola del precedente capoverso.

Il divieto non si applica alle ordinazioni in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, previa denuncia da farsi al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro due mesi dalla stessa data.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano ai macchinari, apparecchi, condutture, installazioni destinati alla esportazione. Tuttavia il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) potrà, con suo provvedimento, estendere l'applicazione delle norme anche al materiale in genere destinato ad essere esportato in paesi nei quali vigono analoghe norme restrittive.

E' fatto, in ogni caso, obbligo ai fabbricanti di denunziare tempestivamente al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) la messa in costruzione di quei prodotti che — per essere destinati alla esportazione — essi ritengano di poter lavorare indipendentemente dalle prescrizioni contenute nelle presenti norme.

Art. 7.

Deroghe.

Il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) — sentito, ove occorra, il parere della « Commissione permanente per lo studio delle norme di impiego delle materie prime » presso il Consiglio nazionale delle ricerche — concederà volta per volta, nei casi di riconosciuta necessità, i permessi di deroga alle norme contenute nei precedenti articoli e disporrà le eventuali revoche.

Le decisioni relative alle domande di deroga ai divieti di importazione di cui all'art. 6, saranno prese d'intesa col Ministero per gli scambi e per le valute.

All'uopo gli interessati dovranno rivolgere motivata domanda al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), corredandola di tutte le spiegazioni e documentazioni ritenute necessarie

Ove ciò sia ritenuto opportuno, specialmente nell'interesse delle pubbliche amministrazioni e dei pubblici servizi, potranno essere concesse, con la medesima procedura, deroghe di carattere generale, valide per un determinato periodo di tempo.

Il Ministro per le corporazioni, sentita la « Commissione permanente per lo studio delle norme di impiego delle materie prime », potrà apportare con sua circolare, previ accordi con le Amministrazioni dello Stato interessate, aggiunte o varianti alla disciplina prevista nel presente decreto in relazione agli sviluppi della tecnica sostitutiva dei metalli.

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(493)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1942-XX.
Istituzione di nuovi condizionamenti di solfato di nicotina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Sono istituiti i seguenti condizionamenti di solfato di nicotina al 50 % in volume da vendersi al pubblico ai prezzi unitari sottoindicati:

Latta da litri 2 . . . . L. 118
Latta da litri 5 . . . . » 290
Latta da litri 10 . . . . » 570

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(494)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1942-XX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Catania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 72 del 7 marzo 1939-XVII della provincia di Catania, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Catania;

Viste le deliberazioni 31 marzo 1941-XIX e 14 dicembre 1941-XX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Catania nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Catania è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono in tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1942-XX

(484) p. *Il Ministro*: NANNINI

AVVISO DI RETTIFICA

Negli atti di Governo appresso indicati, ove è detto: « Istituto nazionale di credito per il lavoro degli italiani all'estero » deve leggersi: « Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero »:

R. decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1941-XIX;

Legge 19 maggio 1941-XIX, n. 539, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1941-XIX;

R. decreto 4 luglio 1941-XIX, n. 783, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 16 agosto 1941-XIX;

R. decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1093, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 10 ottobre 1941-XIX.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Sacchini Emilio, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 235.

(472)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Viganò Luigi, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 233.

(473)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.